

partners

Renato Meneghini - dott. commercialista

Luisa Moroso - consulente del lavoro

associati

Enrico Povolo - dott. commercialista

Marco Giaretta - dott. commercialista

Giacomo Prandina - dott. commercialista

Vicenza, 1 Settembre 2010

INFORMATIVA N. 7-2010: MANOVRA CORRETTIVA 2010

A seguito della conversione in legge con modifiche del Decreto Legge n. 78 del 2010, cosiddetta **MANOVRA CORRETTIVA**, riportiamo le principali disposizioni nella versione definitiva.

DOPPIA POSIZIONE PREVIDENZIALE AMMINISTRATORE-SOCIO LAVORATORE SRL

La possibilità di iscrizione alla **sola** gestione previdenziale dell'attività "prevalente" è riservata ai commercianti, agli artigiani e ai coltivatori diretti che esercitano l'attività in forma d'impresa.

Sono esclusi dall'applicazione dell'articolo in esame i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla Gestione separata INPS.

Alla luce di tale disposizione i soci amministratori di Srl che svolgono attività nel settore artigianato-commercio-servizi sono quindi tenuti al versamento della doppia contribuzione, sia IVS che Gestione separata.

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

I Comuni sono tenuti a **"partecipare" all'attività di accertamento fiscale e contributivo attraverso la segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza nonché all'INPS degli "elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi".**

I Comuni sono tenuti ad istituire il "Consiglio tributario" (i Comuni con meno di 5.000 abitanti potranno consorzarsi ed istituire un unico Consiglio). Detto Consiglio tributario dovrà, tra l'altro, fissare le modalità con le quali attuare la collaborazione con l'Agenzia del Territorio per la rilevazione degli immobili che non risultano dichiarati in Catasto.

L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del Comune le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti ivi residenti e, prima dell'emissione degli avvisi di accertamento invierà una segnalazione al Comune, il quale, entro 60 giorni dovrà comunicare ogni elemento in suo possesso, utile alla determinazione del reddito complessivo del soggetto accertato.

La disciplina e le modalità operative di tale attività di accertamento da parte dei Comuni sono demandate ad un apposito Provvedimento.

IMMOBILI CHE NON RISULTANO DICHIARATI IN CATASTO

I titolari di diritti reali (proprietà, usufrutto, ecc.) su immobili che:

- non risultano dichiarati in Catasto;
- dopo aver subito interventi edilizi, non abbiano dichiarato in Catasto la conseguente variazione di consistenza o destinazione;

entro il 31.12.2010 sono tenuti a presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale.

A decorrere dal 2011 l'Agenzia del Territorio provvederà a monitorare costantemente, anche con la collaborazione dei Comuni, la "corrispondenza" tra gli immobili risultanti nelle banche dati e quelli presenti sul territorio. Agli immobili che non risultano dichiarati in Catasto sarà applicata l'attribuzione della rendita dal 1 Gennaio dell'anno successivo alla data cui si riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale.

DATI CATASTALI NEGLI ATTI IMMOBILIARI E NELLA REGISTRAZIONE DI LOCAZIONI

Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali sulle unità immobiliari urbane, sono previste le seguenti disposizioni, che avranno effetto **dal prossimo 1.7.2010**:

- il Notaio è tenuto a verificare preventivamente gli intestatari catastali e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari;
- è necessario indicare, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dell'immobile;

La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Anche per gli atti aventi ad oggetto la registrazione di contratti di locazione o affitto di beni immobili, nonché la loro cessione, risoluzione o proroga, si rende necessaria l'indicazione dei dati catastali degli immobili.

L'omissione è punita con una sanzione dal 120% al 240% dell'imposta evasa.

"RITORNO" DELLA LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE

Al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio, **IL LIMITE ALL'USO DEL CONTANTE** e dei titoli al portatore, dalla soglia attuale di euro 12.500, **È PORTATO A EURO 5.000**. Da ciò consegue quindi che:

- **il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a euro 5.000;**
- **gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a euro 5.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;**

- il saldo dei libretti di deposito al portatore bancari o postali dovranno essere estinti o "riportati" ad importi inferiori alla soglia di euro 5.000 entro il 30.6.2011.

Le sanzioni previste per la violazione di tali limitazioni sono, in ogni caso, non inferiori a euro 3.000.

E' prevista l'esclusione dall'applicazione delle sanzioni per le infrazioni relative alle limitazioni all'uso del contante, commesse nel periodo dal 31.5.2010 al 15.6.2010.

"RITORNO" DEGLI ELENCHI IVA

Al fine di contrastare le frodi IVA, è previsto **l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a euro 3.000.** Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate fisserà modalità e termini di presentazione.

NUOVO REDDITOMETRO

Con riferimento all'accertamento sintetico dei redditi per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi non è ancora scaduto, è applicabile **il "nuovo redditometro"** che, seppur basato come in passato sul principio che le spese sostenute dal contribuente derivino da un reddito conseguito, **è caratterizzato da nuove modalità di calcolo del reddito** sinteticamente determinato.

In particolare, si segnala che:

- i contribuenti sono suddivisi in base al nucleo familiare e all'area territoriale di appartenenza;
- le spese sostenute hanno un impatto diverso a seconda che siano considerate voluttuarie ovvero "di base";
- assumono rilevanza le spese che si considerano sostenute con i redditi conseguiti nell'anno preso in esame, con l'esclusione quindi dei c.d. incrementi patrimoniali, quale, ad esempio, l'acquisto di un immobile, che la precedente versione del redditometro considerava come spesa sostenuta con introiti del quinquennio;
- resta ferma in capo al contribuente la possibilità-onere di provare che le spese sono state sostenute con redditi conseguiti in anni precedenti o con redditi diversi da quelli che hanno concorso alla formazione del reddito imponibile.

L'accertamento da redditometro potrà essere applicato quando, ANCHE SOLO PER UN ANNO (non più per 2 periodi d'imposta, come per la precedente versione) e lo scostamento del reddito dichiarato da quello presunto è pari al 20% (non più 25% come in precedenza).

Per l'effettiva applicazione è necessario attendere l'emanazione dell'apposito Decreto attuativo.

CONTROLLO DELLE IMPRESE "APRI E CHIUDI"

Le imprese che cessano l'attività entro 1 anno dalla data di inizio saranno inserite in una lista di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, nonché dell'INPS.

CONTROLLO DELLE IMPRESE "IN PERDITA SISTEMATICA"

Particolare attenzione nella programmazione dei controlli fiscali sarà rivolta alle "imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta".

RITENUTA D'ACCONTO PER PAGAMENTI PER I QUALI SI BENEFICIA DI DETRAZIONI O DEDUZIONI

A decorrere dall'1.7.2010, i soggetti che eseguiranno operazioni per le quali il committente beneficia di una deduzione-detraazione incasseranno l'importo spettante al netto della predetta ritenuta del 10% a titolo di acconto, effettuata dalla banca del beneficiario. Ciò vale, a titolo di esempio, per i lavori che danno diritto alla detrazione del 36% e del 55%. Il Cliente Committente dei lavori non deve, in questo caso, fare nulla, dato che la ritenuta sarà applicata dalla sua Banca nel momento in cui egli farà il bonifico all'Impresa che esegue i lavori.

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria volta al contrasto delle frodi IVA in ambito UE, **i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie dovranno comunicare tale volontà nella comunicazione di inizio attività, la cui mancata autorizzazione potrà essere emessa dall'Ufficio entro 30 giorni dall'attribuzione della partita IVA.**

Con apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate fisserà le modalità di diniego ovvero di revoca dell'autorizzazione ad effettuare le predette operazioni.

Contestualmente è prevista l'istituzione di una banca dati dei soggetti IVA che operano in ambito intracomunitario.

CONTROLLI SUI PERCETTORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Al fine di individuare i soggetti che non hanno adempiuto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, attraverso l'incrocio dei dati in possesso dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, quest'ultima effettuerà specifici controlli nei confronti dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilato per i quali, all'INPS risultano versati i contributi e non risultano effettuate le ritenute.

AVVISI DI ACCERTAMENTO CON INTIMAZIONE AL PAGAMENTO

A decorrere dagli atti notificati dall'1.7.2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2007 e successivi gli avvisi di accertamento dovranno contenere l'intimazione al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso.

Dal 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio assumono la qualifica di titoli esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica.

Diviene pertanto particolarmente importante porre a conoscenza dello Studio quanto prima l'eventuale ricezione degli avvisi di accertamento.

La riscossione delle somme è affidata agli Agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata con l'espropriazione dei beni del debitore senza la notifica della cartella di pagamento decorsi 30 giorni dal termine di pagamento.

L'espropriazione deve essere avviata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

DIVIETO COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO

A decorrere dall'1.1.2011, è vietata la compensazione dei crediti relativi a imposte erariali fino a concorrenza degli importi a debito, di ammontare superiore a euro 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

In caso di inosservanza, è applicata la sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato. Con un apposito Decreto saranno disciplinate le modalità con le quali sarà possibile utilizzare la compensazione con le somme iscritte a ruolo.

A decorrere dall'1.1.2011 le disposizioni che disciplinano l'erogazione di un rimborso d'imposta in presenza di un'iscrizione a ruolo, saranno applicabili soltanto per i ruoli di ammontare pari o superiore a euro 1.500.

Anche in tal caso diventa particolarmente importante consegnare quanto prima allo Studio TUTTE le cartelle di pagamento relative alle ingiunzioni ricevute e riguardanti imposte e contributi non pagati in passato.

NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

È prevista la possibilità, per l'Agente della riscossione, di **notificare al contribuente la cartella di pagamento anche mediante posta elettronica certificata (PEC)**, all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PREMI PRODUTTIVITÀ

A favore dei lavoratori dipendenti del settore privato con reddito non superiore a euro 40.000, è disposto l'assoggettamento, per il periodo 1.1.2011 – 31.12.2011 e fino al limite di euro 6.000 lordi, ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali con riguardo alle **somme erogate per gli incrementi di produttività, redditività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa.**

È altresì previsto uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. La misura del beneficio fiscale e contributivo sarà individuata entro il 31.12.2010.

DIFFERIMENTO ACCONTI IRPEF 2011 E 2012

Con un apposito Decreto potrà essere disposto il differimento del versamento dell'acconto IRPEF dovuto per il 2011 e il 2012.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina